



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -
ROMA
SEZIONE PRIMA BIS**

Registro Sentenze:

Registro Generale: 12269/2005

nelle persone dei Signori:

ELIA ORCIUOLO Presidente

PIETRO MORABITO Cons. , relatore

DONATELLA SCALA Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del **22 Dicembre 2006**

Visto il ricorso 12269/2005 proposto da: *MERLINO LUIGI* rappresentato e difeso da: *TARTAGLIA AVV. ANGELO FIORE e FRANCESE AVV. ANGELINA* con domicilio eletto in ROMA - *VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO,266 presso TARTAGLIA AVV. ANGELO FIORE*

contro

- *MINISTERO DELLA DIFESA* rappresentato e difeso da: *AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12*
- *COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI*
- *CENTRO NAZIONALE SELEZIONE RECLUTAMENTO ARMA CARABINIERI*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del provvedimento di non idoneità fisica per “Iperbilirubinemia di alto grado>di 4MG/DL (art. 2 lettera D – D.M. 04.04.2000 n. 114” reso in data 16.11.2005 dal Comando Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nei confronti del ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso ivi compresi gli specifici accertamenti medici effettuati;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Viste le ordinanze collegiali n. 43-c/2006 del 10.01.2006, n. 374-c/2006 del 15.03.2006, n. 725-c/2006 del 14.06.2006 e n. 117-c/2006 del 10.10.2006;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del *MINISTERO DELLA DIFESA*;

Udito il relatore Cons. PIETRO MORABITO e udito altresì per la parte ricorrente l’avv. Tartaglia;

Considerato che parte ricorrente è stata esclusa dall’arruolamento quale CC effettivo essendo stato riscontrata in data 16.11.2005 – dalla Commissione sanitaria del Centro di selezione e reclutamento del Comando Generale per l’Arma dei CC – affetta da “*iperbilirubinemia di alto grado > di 4mg/dl (art.2 lett.d del d.m. 14.4.2000, n.114)*”;

Considerato che parte ricorrente ha esibito ha esibito certificazioni sanitarie relativi ad esami effettuati in date :28 aprile, 2 luglio, 7 novembre e 7 dicembre del 2005; esami tutti attestanti valori di iperbilirubinemia indiretta assolutamente difformi da quelli riscontrati in sede selettiva;

Vista la propria ordinanza in data 10.1.2006 con cui la Sezione, alla luce della manifesta discordanza dei valori sopra indicati, ha disposto che, nei confronti del ricorrente, venissero effettuati ulteriori accertamenti sanitari –presso il medesimo Centro di selezione di selezione e reclutamento del Comando Generale per l’Arma dei CC - ed a cura di commissione medica in composizione diversa da quella che ha espresso il primo ed impugnato giudizio – per stabilire l’oggettiva sussistenza o meno del requisito di idoneità di cui al provvedimento impugnato;

Considerato che la Commissione appositamente nominata, dopo aver sottoposto il ricorrente a protocollo di indagine, ha riscontrato, in data 6.2.2006, la presenza nel ricorrente di valori compatibili col profilo sanitario richiesto per l'arruolamento nell'Arma quale CC effettivo;

Vista la nota in data 8.2.2006 con cui il Comando generale dell'Arma sottolinea, evocando anche precedenti giurisprudenziali della Sezione, che l'unico momento accertativo dell'idoneità dei candidati è quello contestuale all'attività compiuta dalla competente Commissione il cui giudizio è riferito ad un preciso evento temporale (giorno della visita concorsuale), rappresentando ulteriormente che esistono in commercio numerosi farmaci atti a contenere il valore della bilirubina;

Vista la propria ordinanza in data 15.3.2006 con cui la Sezione si è, testualmente, così espressa: << Considerato che il principio giurisprudenziale richiamato in precedenza nella citata nota dell'Arma e ben noto alla Sezione non può essere inteso, dilatandone illogicamente il contenuto, nel senso che l'unico accertamento utilmente considerabile per apprezzare l'idoneità di un candidato è quello svolto in sede concorsuale, in quanto – così opinando – si perviene a rendere, di fatto, inoppugnabile qualsiasi provvedimento di esclusione precludendone anche l'indagine sotto il profilo, in precedenza richiamato, dell'eccesso di potere per *carezza o errore sul presupposto*;

Ribadito, pertanto, che non si pongono in contraddizione col principio giurisprudenziale evocato dall'Arma sia:

- a) le verificazioni disposte quando la situazione di fatto oggetto dell'accertamento non sia soggetta a significative modificazioni nel tempo e l'accertamento del presupposto non presenti significativi margini di opinabilità;
- b) che, nel caso in cui l'accertamento del presupposto sia soggetto a significative modificazioni nel tempo, le verificazioni disposte allorquando l'interessato abbia cura di esibire documentazione rilasciatagli da struttura sanitaria in sostanziale concomitanza con la visita concorsuale (e cioè a strettissimo tempo dalla stessa), attestante

risultanze (relative ovviamente al medesimo profilo di indagine)
radicalmente contrastanti con quelle emerse in sede concorsuale;

Considerato che la situazione sub b) non qualifica, nei termini ivi esposti, la corrente controversia, in quanto gli esami sostenuti dal ricorrente anteriormente alla visita presso il Centro di selezione risalgono al 7.11.2005 mentre quelli effettuati successivamente sono posteriori di 21 giorni (07.12.2005);

Preso ulteriormente atto che l'amministrazione non ha indicato quali farmaci siano potenzialmente o realmente idonei ad alterare i valori bilirubinemici, nè l'arco di tempo agli stessi necessario per ridurre tali valori, nè l'arco di tempo in cui mantengono tali indotti effetti;

Considerato, peraltro, che è notorio, nella letteratura medica inerente la materia de qua, che è possibile ottenere una riduzione dei valori della bilirubinemia utilizzando vari farmaci induttori enzimatici quali la glutetimide, la clorciclizina o i barbiturici non ipnotici; mentre più comunemente viene utilizzato il fenobarbitale, ordinariamente somministrato in dose da 100 mg al dì, per quindici giorni consecutivi;

Ritenuto pertanto al fine di dirimere definitivamente gli elementi di perplessità che residuano nella fattispecie in esame e di consentire l'eventuale e legittimo accesso del ricorrente nella carriera professionale dell'Arma, di tenere ferme, al momento, le risultanze degli accertamenti effettuati presso il Centro il 6.2.2006, e di prescrivere che il ricorrente venga, a cura del Centro di selezione, convocato e sottoposto (anche alla presenza di eventuale medico di fiducia) a nuovi ed analoghi accertamenti (volti ad accertare i valori della bilirubinemia) solo e nell'evenienza in cui lo stesso ricorrente acconsenta ad essere previamente assoggettato alle indagini e/o esami necessari per appurare l'eventuale pregressa assunzione di farmaci idonei a ridurre i predetti valori; comunicando, al fine, l'esito del predetto incumbente (e cioè sia che comporti un nuovo accertamento dei valori della bilirubinemia che nell'opposta evenienza) alla Segreteria della Sezione;>>;

Considerato che l'ordinanza del 15.3.2006 è rimasta, di fatto, ineseguita avendo il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma rappresentato, con nota depositata il 13.6.2006, che il proprio Ufficio sanitario può appurare l'eventuale assunzione di barbiturici ma non è in grado di testare la glutemide e la clorciclizina richiedendo tale verifica l'utilizzo di gascromatografo disponibile solo in ambienti universitari od ospedalieri; il tutto impregiudicata la circostanza che i valori della bilirubina sono influenzabili anche da opportuni accorgimenti dietetici oltre che dallo stress;

Vista la propria ordinanza in data 14.6.2006 con cui la Sezione si è, al riguardo, così, testualmente, espressa: << Considerato, quanto a quest'ultima considerazione che la stessa – ovviamente condivisibile in linea di principio – è impropriamente evocata nel caso di specie atteso che l'interessato ha documentato che in data 7.11.2005 (e cioè nove giorni prima del contestato giudizio di inidoneità) presentava valori della bilirubinemia assolutamente compatibili con l'aspirato impiego; valori che, in sede concorsuale sono risultati assolutamente difforni (per cause che, ove corretti i valori riscontrati in sede concorsuale, sembrerebbe illogico rinvenire in un incremento verticale dello stress ovvero nella cessazione del regime dietetico); Considerato che l'indisponibilità presso il C.N.S.R. dell'Arma delle tecniche laboratoristiche per testare la glutemide e la clorciclizina non esclude che tale indagine possa essere effettuata presso Policlinici od Ospedali Militari che rimangono tenuti, anche al fine di consentire l'esecuzione della presente ordinanza, a prestare la relativa collaborazione;>>;

Vista la propria ordinanza in data 10.10.2006 con cui la Sezione ha ulteriormente ribadito e specificato le modalità per l'ottemperanza all'ordine più volte impartito demandando all'amministrazione la scelta del tipo di indagini e/o esami ritenuti necessari per escludere che sui valori bilirubinemici da accertare possa incidere la pregressa assunzione di farmaci;

Considerato che con nota del 20.12.2006, depositata all'odierna udienza camerale del 22.12.2006, l'amministrazione ha reso noto di aver ri-convocato il ricorrente e che dagli esami praticati è emersa l'assenza di glutemide e dei

suoi metaboliti; l'assenza di metaboliti urinari di barbiturici nonché la presenza di una iperbilirubinemia compatibile con l'idoneità, con coefficiente due all'apparto AV EM;

Preso atto che tali diagnosi e giudizio, provenienti da Organo sanitario della resistente amministrazione, ribaltano l'originario ed impugnato giudizio di inidoneità e confermano il giudizio di idoneità formulato, in sede di riesame, il 6.2.2006;

Considerato che nel caso di specie sussistono i presupposti richiesti dall'art.9 della legge n.205 del 2000 per la sua definizione con una decisione in forma semplificata; evenienza in ordine alla quale sono state informate le parti presenti;

Ritenuto equa, in considerazione della specificità della controversia in esame, la compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il T.a.r. del Lazio, sez. I^a bis, pronunciando ai sensi dell'art.9 della legge n.205 del 2000, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il giudizio di inidoneità con lo stesso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 22 dicembre 2006, in Camera di consiglio.

il Presidente

il Consigliere, est.